



# Città di Ceccano

*Settore V "Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo - Sport e*

Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR) – C.F. e P. I.V.A. 00278230602

Centralino 0775/6221 – Diretto 0775/622324 – Ufficio 0775/622373 – 319 - 363 – 463 - Fax 0775/622326 -

Sito internet: [www.comune.ceccano.fr.it](http://www.comune.ceccano.fr.it) – PEC: [protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it](mailto:protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it) –

PEC: [suap@comunececcano.telecompost.it](mailto:suap@comunececcano.telecompost.it) – [cuc.ceccano@comunececcano.telecompost.it](mailto:cuc.ceccano@comunececcano.telecompost.it) –

E Mail: [contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it](mailto:contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it) – [ufficiocommercio@comune.ceccano.fr.it](mailto:ufficiocommercio@comune.ceccano.fr.it)

Prot. n. 11449

Ceccano, 28 maggio 2021

## **AVVISO PUBBLICO**

### **VALIDO COME COMUNICAZIONE PLURIMA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

*(ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 241/1990 e s.m.i. e  
dell'articolo 181 del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020)*

***A tutti i titolari di concessioni per l'esercizio su area pubblica dell'attività di commercio,  
somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale, vendita di quotidiani e  
periodici, vendita da parte di produttori agricoli rilasciate dal Comune di Ceccano***

**Oggetto: avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi  
per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica scadenti il 31  
dicembre 2020.**

***Spett.li Operatori Economici,***

**Premesso** che il D. L. 34/2020, convertito in legge 77/2020, all'articolo 181, comma 4 bis, ha stabilito che *“le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni, entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*;

**Dato atto** che le concessioni oggetto di rinnovo sono quelle relative all'esercizio del commercio su area pubblica in forma di posteggio al mercato, posteggio isolato fuori mercato, posteggio nelle fiere, posteggio finalizzato all'esercizio su area pubblica di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori agricoli;

**Esaminato** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, il cui allegato “A” *“Linee Guida per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche”* prevede ai punti 3 e 4 che i comuni entro il 31 dicembre 2020 avviano il procedimento per il rinnovo suddetto, previa verifica dei seguenti requisiti:

- requisiti morali soggettivi di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. e di cui alla legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019;
- requisiti professionali (per la sola attività alimentare) di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2020 e s.m.i. e di cui alla legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019;
- iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio come impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, fatto salva la sussistenza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo (queste ultime valgono solo in relazione a impresa individuale o società di persone quando le cause di sospensione riguardino tutti i soci); devono intendersi per gravi cause di impedimento le seguenti:
  - a) malattia certificata comunicata a questo Comune in data anteriore al presente avviso e, comunque, prima del 31.12.2020;
  - b) gravidanze e puerperio comunicate a questo Comune in data anteriore al presente avviso e, comunque, prima del 31.12.2020;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi (articolo 33 della legge 104/92 ed articolo 42 D. Lgs. 151/2001);
  - d) successione "*mortis causa*" in corso di definizione;
- sussistenza della regolarità contributiva (D.U.R.C. o simile attestazione) al 30.06.2021;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1042 del 22 dicembre 2020 recante la presa d'atto delle linee guida del M.I.S.E. di cui al D.M. del 25.11.2020 e contestuale approvazione delle modalità operative, come da allegato A), per il rinnovo, fino al 31 dicembre 2032, delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del territorio regionale in scadenza entro il 31 dicembre 2020 (successivamente 30 giugno 2021 per effetto del differimento dei termini ordinari disposto dalle linee guida ministeriali in relazione all'emergenza epidemiologica da "Covid-19");

**Visto** l'articolo 7 e l'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'articolo 8, comma 3, secondo il quale "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

**Tenuto conto** del numero elevato di destinatari della presente comunicazione di avvio del procedimento dovuta per legge e, dunque, al fine di prevedere un'efficace e rapida azione amministrativa;

**Vista** la determinazione amministrativa n. 522 del 283.05.2021 recante "*Rinnovo concessioni esercizio su area pubblica attività commercio, somministrazione alimenti e bevande, artigianale, vendita quotidiani, periodici e produttori agricoli scadenti al 31 dicembre 2020 (articolo 181, comma 4 bis, D. L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, linee guida di cui all'allegato "A" del D. M. del 25 novembre 2020 e Deliberazione Giunta Regionale n. 1042 del 22 dicembre 2020)*";

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.03.2021 recante la definizione della struttura organizzativa dell'Ente, nonché il decreto sindacale n. 11/2021 di attribuzione della responsabilità gestionale del V Settore "*Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo – Sport - Tempo Libero - C.U.C – Contenzioso – S.U.A.P.*";

Per gli effetti dell'articolo 181 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020

### **SI COMUNICA CHE**

**è avviato dalla data di pubblicazione del presente avviso, il procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica/somministrazione alimenti e bevande/esercizio attività artigianale/vendita quotidiani e periodici/vendita da parte di produttore agricolo, aventi scadenza il 31.12.2020 e rilasciate da questo Comune, previa verifica del permanere in capo ai titolari dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati in premessa.**

Si fa presente ai titolari che qualora il requisito di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. non sia ad oggi posseduto e sussistano gravi e comprovate cause di impedimento, essi dovranno immediatamente comunicarlo allo scrivente ufficio allegando la prova della causa medesima. Nell'ipotesi di pregressa integrale cessione a terzi dell'azienda intestataria della concessione, il procedimento di rinnovo della concessione sarà sospeso ed i titolari dovranno comunque presentare istanza di iscrizione al Registro Imprese entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021, pena la revoca della concessione.

Si fa presente, altresì, che nelle more della conclusione del procedimento, i titolari di concessione oggetto di rinnovo sono legittimati a continuare l'attività fino al 30 giugno 2021 a meno che non siano destinatari nel frattempo di una comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo fatta dalla scrivente Amministrazione e dell'eventuale successivo provvedimento di revoca della concessione temporanea.

Fermo restando che in sede istruttoria, nel termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento, potranno essere richieste integrazioni con conseguente sospensione dei termini ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si informa che:

1. L'Autorità competente per l'adozione del provvedimento finale è il Comune di Ceccano – V Settore “Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo – Sport - Tempo Libero - C.U.C – Contenzioso – S.U.A.P.”, Via Giulio Stirpe n. 34, tel. 0775/622324 – 373 – 319 – 363, PEC: suap@comunececcano.telecompost.it – cuc.ceccano@comunececcano.telecompost.it – Mail: contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it – ufficiocommercio@comune.ceccano.fr.it;
2. l'oggetto del procedimento attivato è costituito e rappresentato dal rinnovo della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in riferimento all'articolo 181 del D. L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020;
3. responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento finale è il sottoscritto dott. Emanuele Colapietro, in qualità di Responsabile del V Settore;
4. in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus “Covid-19”, la data prevista per l'adozione del provvedimento finale di rinnovo della concessione, salvo interruzione del procedimento, è fissato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso e, comunque, al 30.06.2021, salvo eventuale e sopravvenuta motivata proroga e/o differimento;
5. l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti e della documentazione relativa al presente procedimento amministrativo è il seguente: V Settore, Ufficio S.U.A.P., sito in Ceccano (FR) in Via Giulio Stirpe n. 34.

In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato e di inerzia dell'Amministrazione senza che siano stati comunicati i motivi di mancata conclusione del procedimento, il richiedente potrà:

azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge 241/90;  
chiedere l'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 28 della legge 98/2013, la cui azione deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 – venti - giorni dalla data di scadenza prevista di conclusione del procedimento;  
presentare istanza di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2-bis della legge 241/1990.

Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale e pagine web del Comune di Ceccano ([www.comune.ceccano.fr.it](http://www.comune.ceccano.fr.it)).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 – sessanta - giorni dalla pubblicazione/notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 – centoventi - giorni.

*Il Responsabile del V Settore  
dott. Emanuele Colapietro*

*(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*